

REGOLAMENTO (CE) N. 1476/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero per uso industriale detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1059/2007 e (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g), e l'articolo 40, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita dello zucchero soltanto dopo che la Commissione ha adottato una decisione in tal senso. Poiché vi sono ancora scorte d'intervento, è opportuno prevedere la possibilità di vendere per uso industriale lo zucchero detenuto dagli organismi d'intervento.

(2) A norma dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

(3) Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(4) È necessario che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. Agli offerenti deve essere garantito l'anonimato.

(5) Per garantire la corretta gestione dei quantitativi di zucchero all'intervento, occorre provvedere a che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi effettivamente venduti.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 551/2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7).

(6) È opportuno che ai quantitativi assegnati nell'ambito del presente regolamento si applichino le disposizioni relative ai registri dei trasformatori, ai controlli ed alle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero ⁽³⁾.

(7) Per garantire che i quantitativi aggiudicati a norma del presente regolamento siano utilizzati come zucchero industriale occorre prevedere per gli offerenti sanzioni finanziarie che risultino dissuasive, al fine di evitare il rischio che detti quantitativi siano utilizzati per altri scopi.

(8) A norma dell'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione ⁽⁴⁾ resta di applicazione per lo zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione è tuttavia superflua per la rivendita di zucchero d'intervento e la sua attuazione comporterebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno che il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applichi alla rivendita di zucchero d'intervento nell'ambito del presente regolamento.

(9) Nei quantitativi disponibili per uno Stato membro che possono essere aggiudicati a norma del presente regolamento occorre tenere conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1059/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese ⁽⁵⁾.

(10) I quantitativi aggiudicati a norma del presente regolamento devono essere inoltre presi in considerazione per il calcolo dei quantitativi che possono essere aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese ⁽⁶⁾. È pertanto opportuno inserire una disposizione al riguardo nel regolamento (CE) n. 1060/2007.

⁽³⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁽⁴⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

⁽⁵⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.